

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 12.7.2017

INFORMATIVA MENSILE N. 7/2017

NOVITA' GIUGNO 2017

INDICE

GIUGNO 2017: NOVITÀ

<i>1 Anomalie nei dati relativi agli studi di settore – Comunicazioni ai contribuenti.....</i>	<i>pag. 2</i>
<i>2 Cessazione della partita IVA ed esclusione dall'archivio "VIES" per i soggetti "a rischio".....</i>	<i>pag. 3</i>
<i>3 "Voluntary disclosure-bis" – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.....</i>	<i>pag. 4</i>
<i>4 Controlli preventivi sui modelli 730/2017 con rimborsi – Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza.....</i>	<i>pag. 5</i>
<i>5 Rimborsi forfettari per l'uso promiscuo del cellulare del dipendente – Tassabilità.....</i>	<i>pag. 6</i>
<i>6 Ratifica della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Romania.....</i>	<i>pag. 7</i>
<i>7 Registrazione dei contratti di locazione e affitto – Approvazione del nuovo modello "RLI".....</i>	<i>pag. 7</i>
<i>8 Dichiarazione di successione e vulture catastali – Approvazione del nuovo modello.....</i>	<i>pag. 9</i>
<i>9 Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali – Nuove modalità di riscossione.....</i>	<i>pag. 10</i>

LUGLIO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....	pag. 12
---	----------------

GIUGNO 2017: NOVITA'

1	ANOMALIE NEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 6.6.2017 n. 106666, ha individuato 70 tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2013-2014-2015, che sono oggetto di apposita segnalazione al contribuente.
1.1	TIPOLOGIE DI ANOMALIE Tra le anomalie più significative oggetto di segnalazione vi sono: <ul style="list-style-type: none">• le irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali;• le anomalie nella gestione del magazzino;• le incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T - Congiuntura economica;• le anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti;• le anomalie relative ai dati riguardanti il personale;• il superamento di specifici limiti per gli indicatori "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" e "Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi";• per i professionisti, la mancata indicazione del numero di "Ore settimanali dedicate all'attività" o del numero di "Settimane di lavoro nell'anno";• le squadrature tra i dati indicati in UNICO 2016 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli studi di settore, per importi superiori a 2.000,00 euro;• le forzature dei controlli di coerenza tra i modelli per gli studi di settore e UNICO 2016;• l'indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell'attività;• incoerenze tra lo studio applicato, i dati strutturali e gli elementi specifici dell'attività dichiarati.
1.2	INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel "Cassetto fiscale" del contribuente interessato. La relativa "pubblicazione" viene comunicata: <ul style="list-style-type: none">• all'intermediario abilitato tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di UNICO 2016 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle;• al contribuente tramite PEC, nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l'intermediario. Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'invito ad accedere al "Cassetto fiscale" viene comunicato anche via <i>e-mail</i> o <i>sms</i> .
1.3	SOFTWARE "COMUNICAZIONI ANOMALIE 2017" I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possono fornire chiarimenti e precisazioni tramite il <i>software</i> gratuito "Comunicazioni anomalie 2017".
1.4	RAVVEDIMENTO OPEROSO Qualora il contribuente riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell'indicazione dei dati degli studi di settore, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

2	CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA ED ESCLUSIONE DALL'ARCHIVIO "VIES" PER I SOGGETTI "A RISCHIO" Il provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418, in attuazione dell'art. 35 co. 15- <i>bis</i> del DPR 633/72 e degli artt. 22-23 del regolamento comunitario 7.10.2010 n. 904, ha definito i criteri e le modalità di controllo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA dai quali può derivare la cessazione d'ufficio della stessa e l'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie ("archivio VIES").
2.1	CONTROLLI PERIODICI E ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO Il provvedimento prevede l'effettuazione di riscontri e controlli, formali e sostanziali, nei confronti dei titolari di partita IVA, al fine di verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti per la loro identificazione ai fini IVA. È prevista, in particolare: <ul style="list-style-type: none">• un'analisi del rischio, attraverso procedure automatizzate, orientata prioritariamente a specifici elementi individuati dal provvedimento (es. tipologia e modalità di svolgimento dell'attività, posizione fiscale del soggetto interessato, collegamenti con soggetti coinvolti direttamente o indirettamente in fenomeni evasivi o fraudolenti, ecc.);• l'effettuazione di controlli formali e sostanziali, anche attraverso l'accesso nei luoghi di esercizio dell'attività, nei confronti dei soggetti individuati dalla suddetta analisi. I riscontri e i controlli sopra descritti: <ul style="list-style-type: none">• sono effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita IVA o della comunicazione per l'inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie;• possono essere ripetuti in presenza di mutamenti significativi degli elementi di rischio considerati o di incoerenze rilevanti fra i dati periodicamente dichiarati o comunicati e le fonti informative a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
2.2	PROVEDIMENTI ADOTTABILI A SEGUITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente può notificare al contribuente: <ul style="list-style-type: none">• un provvedimento di cessazione della partita IVA, se dai controlli effettuati risultano assenti i requisiti soggettivi e/o oggettivi dell'IVA; la cessazione della partita IVA comporta l'esclusione della stessa anche dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie;• un provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie qualora, pur sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi dell'IVA, sia constatato che il soggetto abbia comunque effettuato consapevolmente operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA e l'Ufficio abbia valutato la gravità del comportamento.
2.3	ISTANZA DI NUOVA INCLUSIONE NELLA BANCA DATI "VIES" Il contribuente, escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie ("archivio VIES"), può essere nuovamente incluso nella stessa a seguito: <ul style="list-style-type: none">• dell'accoglimento di una specifica istanza, presentata all'Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, il quale adotta la decisione valutando le motivazioni del contribuente e previa verifica della rimozione delle irregolarità che avevano comportato la precedente esclusione;• di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per effetto dell'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione.

3	“VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS” - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
	Con la circ. 12.6.2017 n. 19, Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina relativa alla proroga della collaborazione volontaria, di cui all’art. 5- <i>octies</i> del DL 167/90 (c.d. “ <i>voluntary disclosure-bis</i> ”).
3.1	AUTOLIQUIDAZIONE DI IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI Rispetto alla versione della <i>voluntary disclosure</i> in vigore nel 2015, con la nuova procedura i contribuenti possono effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione. Tuttavia, per i soggetti aderenti alla procedura che liquidano autonomamente le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti, è prevista una maggiorazione del 3% o del 10% in caso di insufficiente versamento. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che dette maggiorazioni: <ul style="list-style-type: none">• si applicano a seguito di un riscontro tra quanto versato e quanto emerge dall’istanza di <i>voluntary disclosure-bis</i> e dalla documentazione allegata;• non potranno trovare applicazione qualora l’insufficiente versamento sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte degli Uffici (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo dell’imposizione ordinaria).
3.2	ADESIONE ALLA PROCEDURA PER REGOLARIZZARE I CONTANTI L’art. 5- <i>octies</i> del DL 167/90 prevede una procedura “rafforzata” nel caso in cui la <i>voluntary disclosure-bis</i> abbia ad oggetto contanti o valori al portatore. Per questa tipologia di regolarizzazione, occorre: <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione che l’origine dei valori non deriva da reati diversi da quelli “coperti” dalla procedura;• l’apertura della cassetta di sicurezza alla presenza di un notaio (con obbligo di verbalizzazione);• il versamento dei contanti e il deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Riguardo a questa procedura “rafforzata”, l’Agenzia delle Entrate precisa che essa risulta valida anche per: <ul style="list-style-type: none">• le disponibilità estere;• regolarizzare gioielli, opere d’arte, metalli preziosi e valute estere. L’Amministrazione finanziaria osserva, poi, che mentre la detenzione all’estero di contanti o valori al portatore in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale costituisce sempre una violazione sanabile con la procedura di collaborazione volontaria c.d. “internazionale”, analoga detenzione nel territorio italiano potrà essere oggetto della medesima procedura, nella versione “nazionale”, solo a condizione che i valori derivino da evasione fiscale.
3.3	ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DEL QUADRO RW I soggetti che accedono alla <i>voluntary disclosure-bis</i> sono esonerati dalla presentazione del quadro RW e dalla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri oggetto della procedura in relazione al 2016 e alla frazione del 2017 precedente a quella di invio del modello di adesione. L’Agenzia delle Entrate precisa che non necessariamente l’esonero dagli obblighi dichiarativi in argomento deve essere esercitato congiuntamente per il 2016 e per la frazione di anno 2017, potendo il contribuente avvalersi di tale facoltà solo in relazione alle attività ed ai redditi finanziari del 2016, indicando invece gli stessi nella dichiarazione per l’anno 2017.

4	CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2017 CON RIMBORSI - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
	Con il provv. 9.6.2017 n. 108815, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2017 che determinano un rimborso in capo al contribuente.
4.1	IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730 Ai sensi dell'art. 5 co. 3- <i>bis</i> del DLgs. 175/2014, infatti, l'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che: <ul style="list-style-type: none">• presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;• ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
4.2	CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA Con il suddetto provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare: <ul style="list-style-type: none">• lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;• oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche. È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
4.3	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine. Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
4.4	EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
4.5	MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati: <ul style="list-style-type: none">• tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;• a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie. Al riguardo, il provvedimento in esame ha stabilito che per l'applicazione dei suddetti criteri di incoerenza ai modelli 730/2017 presentati attraverso CAF e professionisti abilitati, per i quali l'INPS riceve i risultati contabili (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, l'attività di verifica preventiva viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate mediante modalità di cooperazione con lo stesso INPS.

5	RIMBORSI FORFETTARI PER L'USO PROMISCUO DEL CELLULARE DEL DIPENDENTE - TASSABILITÀ
	<p>Con la ris. 20.6.2017 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dal dipendente per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare costituisca reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR, con il conseguente obbligo per la società erogante, quale sostituto d'imposta, di assoggettarlo a ritenuta ex art. 23 del DPR 600/73.</p>
5.1	FATTISPECIE OGGETTO DELLA RISOLUZIONE <p>La pronuncia dell'Agenzia delle Entrate ha riguardato una società che, al fine di ridurre i costi e di ottenere una maggiore efficienza, intende dotare i propri dipendenti di un unico apparecchio telefonico, destinato all'utilizzo privato dei medesimi ma impiegato anche per finalità aziendali. A tal fine, il dipendente è chiamato:</p> <ul style="list-style-type: none">• ad acquistare a sue spese il dispositivo prescelto;• a sostenere le spese legate al contratto relativo al servizio di telefonia e al traffico dati stipulato, dal medesimo, con il gestore telefonico. <p>Dette somme, anticipate dal dipendente, sarebbero, tuttavia, rimborsate, in misura pari al 50%, da parte della società datore di lavoro.</p>
5.2	REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE AL DIPENDENTE <p>In virtù del c.d. "principio di onnicomprensività", ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le somme corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti a titolo di rimborso spese, salvo quanto previsto per le trasferte e i trasferimenti.</p> <p>Al riguardo, sono stati tuttavia esclusi da imposizione i rimborsi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• a spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio quelli per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc. (C.M. 23.12.97 n. 326/E, § 2.1);• ai costi dei collegamenti telefonici sostenuti dal dipendente per svolgere l'attività lavorativa dal proprio domicilio (c.d. telelavoro), in quanto necessari per raggiungere le risorse informatiche messe a disposizione dal datore di lavoro per espletare le prestazioni lavorative (ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2007 n. 357). <p>Rimborsi forfettari</p> <p>In relazione ai rimborsi spese forfettari, la ris. 74/2017 osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none">• le spese sostenute dal lavoratore dipendente e rimborsate dal datore di lavoro in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfettario sia stato previsto dal legislatore;• laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfettario, i costi sostenuti dal lavoratore dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, accertabili su base documentale. <p>Nel caso di specie, la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati, rimborsato dalla società ai lavoratori dipendenti sulla base di un criterio forfettario (50% delle spese sostenute), non è invece supportato da elementi e parametri oggettivi (quali, ad esempio, il numero e/o la durata delle telefonate) e, pertanto, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.</p> <p>Inoltre, il contratto relativo al servizio di telefonia e al traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con tale gestore.</p>

6	RATIFICA DELLA NUOVA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI TRA L'ITALIA E LA ROMANIA
	<p>Con la L. 16.5.2017 n. 78, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 9.6.2017 n. 132, è stata ratificata la nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Romania, firmata a Riga il 25.4.2015.</p> <p>La nuova Convenzione è destinata a sostituire quella attualmente in vigore tra i due Stati, firmata a Bucarest il 14.1.77 e ratificata dall'Italia con la L. 18.10.78 n. 680.</p>
6.1	RITENUTE SU INTERESSI, DIVIDENDI E ROYALTIES <p>La nuova Convenzione Italia-Romania riduce al 5% il prelievo operato nello Stato della fonte con riferimento ai seguenti redditi:</p> <ul style="list-style-type: none">• dividendi;• interessi;• canoni (<i>royalties</i>). <p>Nell'attuale Convenzione la misura di tali ritenute è, invece, pari al 10%.</p>
6.2	PROVVIGIONI <p>La nuova Convenzione Italia-Romania non contiene più una disciplina specifica per le provvigioni degli agenti. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'attuale Convenzione, è previsto il potere di uno Stato di prelevare una ritenuta "in uscita" sulle provvigioni corrisposte ad un agente residente nell'altro Stato per le prestazioni svolte sul proprio territorio;• con la nuova Convenzione, invece, le provvigioni seguono le regole generali dell'art. 7 del modello OCSE (Utili delle imprese), per cui vi è tassazione nello Stato dove viene svolta l'attività solo in presenza di una stabile organizzazione <i>in loco</i>.
6.3	ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE <p>Ai sensi del relativo art. 29, la nuova Convenzione Italia-Romania entrerà in vigore una volta che si sia completato lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;• con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
7	REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO "RLI"
	<p>Con il provv. 15.6.2017 n. 112605, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello "RLI"), con le relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.</p> <p>Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970.</p>
7.1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO MODELLO <p>Il nuovo modello "RLI" va utilizzato per i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili calcolando le relative imposte e gli eventuali interessi e sanzioni;• comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni di contratti di locazione e affitto di beni immobili, calcolando le relative imposte (ove dovute) e gli eventuali interessi e sanzioni;• esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca;• comunicare i dati catastali degli immobili, ai sensi dell'art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• effettuare la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli PAC", sostituendo il modello 69 per tali fattispecie;• presentare denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi;• registrare i contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;• registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato;• effettuare il ravvedimento operoso;• gestire la comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;• registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile.
7.2	STRUTTURA DEL NUOVO MODELLO Il nuovo modello "RLI" è composto dal: <ul style="list-style-type: none">• frontespizio, che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali;• quadro A "Dati generali", nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;• quadro B "Soggetti", in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;• quadro C "Dati degli immobili", riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;• quadro D "Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca", contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca;• quadro E "Locazione con canoni differenti per una o più annualità", in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.
7.3	NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO Tra le novità contenute nel nuovo modello "RLI", si segnala l'utilizzabilità anche per: <ul style="list-style-type: none">• registrare i contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità (quadro E);• effettuare la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli PAC";• registrare contratti di locazione a tempo indeterminato.
7.4	DECORRENZA Il nuovo modello "RLI" deve essere utilizzato a partire dal 19.9.2017. Il "vecchio" modello "RLI" resta quindi utilizzabile fino al 18.9.2017.
7.5	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Il modello "RLI" va presentato in modalità telematica: <ul style="list-style-type: none">• direttamente;• oppure tramite i soggetti indicati nell'art. 15 del DM 31.7.98 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, agenzie di mediazione immobiliare, ecc.). La presentazione telematica può avvenire anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti non obbligati alla registrazione telematica. Soggetti obbligati alla registrazione telematica Sono obbligati alla registrazione telematica i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari. Registrazione telematica "semplificata" Il modello "RLI" può essere presentato telematicamente in forma "semplificata" (cioè

<i>segue</i>	senza allegare la copia del testo contrattuale), in presenza delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• il numero dei locatori non sia superiore a tre;• il numero dei conduttori non sia superiore a tre;• si tratti di una sola unità immobiliare abitativa, avente un numero di pertinenze non superiore a tre;• tutti gli immobili siano censiti in Catasto con attribuzione di rendita;• il contratto contenga esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non preveda ulteriori pattuizioni;• la locazione sia stipulata tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
8	DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VOLTURE CATASTALI - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO
	Con il provv. 15.6.2017 n. 112426, l'Agenzia delle Entrate ha approvato: <ul style="list-style-type: none">• il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione e per la domanda di volture catastali;• le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica dei dati.
8.1	DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO Il nuovo modello: <ul style="list-style-type: none">• sostituisce quello che era stato approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 231243;• deve essere utilizzato dal 12.9.2017, per le successioni apertesesi dal 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL 262/2006 che ha reintrodotto le imposte sulle successioni e donazioni). Con riferimento alle successioni apertesesi dal 3.10.2006, fino all'11.9.2017 si può quindi continuare ad utilizzare il modello approvato con il citato provv. 27.12.2016 n. 231243. Peraltro, fino al 31.12.2017 sarà ancora possibile usare il "vecchio" modello 4, approvato con il DM 10.1.92. Per le successioni apertesesi in data anteriore al 3.10.2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il suddetto DM 10.1.92, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione.
8.2	NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO Analogamente al precedente modello di cui al provv. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 231243, anche il nuovo modello consente di: <ul style="list-style-type: none">• operare contestualmente alla dichiarazione di successione anche le volture catastali, salvo alcuni casi particolari (es. immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario);• rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello. Tra le novità del nuovo modello, si segnala: <ul style="list-style-type: none">• l'introduzione di un'apposita casella per l'indicazione dell'opzione per il regime dei soggetti "neo domiciliati", di cui all'art. 24-bis del TUIR (per approfondimenti al riguardo, si veda la Circolare Mensile di maggio 2017, § 9);• l'introduzione di una casella per l'indicazione del valore della precedente successione avente ad oggetto i medesimi beni, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 25 co. 1 del DLgs. 346/90.
8.3	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Il nuovo modello può essere presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none">• direttamente dal contribuente abilitato all'uso dei servizi telematici;• oppure tramite i soggetti incaricati (individuati ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 e del provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 42444). In alternativa, il modello può essere presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ove si provvederà all'inoltro telematico.

<i>segue</i>	Residenti all'estero I contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, possono inviare il modello in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.
9	TASSE IPOTECARIE E TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE L'art. 7- <i>quater</i> co. 36-37 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), modificando l'art. 6 co. 3 del DLgs. 237/97, ha previsto che, a decorrere dall'1.7.2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, da corrispondere agli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle Entrate, sia effettuata mediante: <ul style="list-style-type: none">• versamento unitario con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;• contrassegni sostitutivi;• carte di debito o prepagate;• modalità telematiche;• altri strumenti di pagamento elettronico. In attuazione di tale disciplina, con il provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120473 sono state individuate le nuove modalità di riscossione: <ul style="list-style-type: none">• delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e di ogni altra entrata o corrispettivo dovuto per i servizi resi da parte degli uffici provinciali-territorio;• con metodi di pagamento diversi dal contante.
9.1	VERSAMENTO MEDIANTE IL MODELLO "F24 ELIDE" I versamenti in esame possono essere effettuati utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Codici tributo A tali fini, la ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2017 n. 79 ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per il pagamento: <ul style="list-style-type: none">• "T89T", denominato "Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio";• "T90T", denominato "Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico";• "T91T", denominato "Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio";• "T92T", denominato "Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi";• "T93T", denominato "Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi";• "T94T", denominato "Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari";• "T95T", denominato "Vendita mappe";• "T96T", denominato "Rimborsi spese per verifiche straordinarie";• "T97T", denominato "Recupero spese per volture catastali fatte dall'Ufficio";• "T98T", denominato "Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all'aggiornamento dei catasti e dell'anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi";• "T99T", denominato "Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale". Compilazione del modello In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", occorre indicare nel campo: <ul style="list-style-type: none">• "codice ufficio", il codice dell'ufficio provinciale-territorio presso cui è effettuata l'operazione per la quale è dovuto il pagamento;• "codice atto", nessun valore;• "tipo", la lettera "R";

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• “elementi identificativi”, nessun valore;• “codice”, il codice tributo;• “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’operazione per la quale è dovuto il pagamento, nel formato “AAAA”;• “importi a debito versati”, gli importi da versare.
9.2	APPOSITO CONTRASSEGNO TELEMATICO È stata, inoltre, prevista la creazione di un apposito contrassegno telematico, che potrà essere acquistato presso gli intermediari e potrà essere apposto sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all’Ufficio. L’operatività di tale contrassegno sarà resa nota con un apposito comunicato dell’Agenzia delle Entrate.
9.3	PAGAMENTO TELEMATICO E POS Sarà inoltre possibile pagare tali tributi e corrispettivi attingendo alle somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello nazionale, intestato all’Agenzia delle Entrate. Anche l’operatività di tale modalità sarà resa nota con un apposito comunicato dell’Agenzia delle Entrate. Restano comunque ferme le disposizioni sul pagamento mediante terminali POS.
9.4	DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO Le nuove disposizioni di pagamento si applicano dall’1.7.2017, ma fino al 31.12.2017 sarà ancora possibile pagare mediante le vecchie modalità (contante). Dall’1.1.2018, il pagamento dei tributi, delle imposte e degli altri corrispettivi di cui sopra dovrà essere effettuato solo con le nuove modalità.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

LUGLIO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
7.7.2017	Presentazione modelli 730/2017 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2017, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;• avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato;• unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). <p>In alternativa, il modello 730/2017 può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro lo stesso termine, ad un professionista abilitato o ad un CAF-dipendenti;• oppure direttamente in via telematica, entro il 24.7.2017.
7.7.2017	Presentazione modelli 730/2017 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;• avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato);• unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). <p>Il modello 730/2017 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>In alternativa, il modello 730/2017 può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro lo stesso termine, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;• oppure direttamente in via telematica, entro il 24.7.2017.
7.7.2017	Adempimenti modelli 730/2017	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, i professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuare il calcolo delle imposte dovute dal contribuente o per le quali ha diritto al rimborso;• consegnare al contribuente la copia del modello 730/2017 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		La consegna deve comunque avvenire prima della trasmissione telematica della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. I professionisti e i CAF che entro il 7.7.2017 abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2017 possono completare l'attività di consegna e invio entro il 24.7.2017.
7.7.2017	Trasmissione telematica modelli 730/2017	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono: <ul style="list-style-type: none">• trasmettere direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2017 elaborati, nonché i relativi risultati contabili per l'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente (modelli 730-4), oppure incaricare della loro trasmissione un intermediario abilitato;• consegnare le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
7.7.2017	Trasmissione telematica modelli 730/2017	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none">• i modelli 730/2017 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);• la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2017 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. I professionisti e i CAF che entro il 7.7.2017 abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2017 possono completare l'attività di invio entro il 24.7.2017.
10.7.2017	Versamento contributo di revisione	Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa", dovuto per il biennio 2017-2018. Il versamento deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">• mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza;• con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate.
17.7.2017	Ravvedimento acconto IMU/TASI 2017	I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2017, la cui scadenza era il 16.6.2017, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.7.2017	Versamento rata saldo IVA 2016	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2017, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2016 (modello IVA 2017), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2016 è avvenuto entro il 30.6.2017, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
17.7.2017	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2017, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
17.7.2017	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2017;• versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
17.7.2017	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2017;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
17.7.2017	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none">• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2017;• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2017.
17.7.2017	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none">sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2017.
17.7.2017	Imposta di bollo speciale	Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2016, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.
20.7.2017	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre aprile-giugno 2017. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.7.2017	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono: <ul style="list-style-type: none">presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre aprile-giugno 2017;versare la relativa imposta. La dichiarazione deve essere presentata: <ul style="list-style-type: none">in via telematica;anche in mancanza di operazioni. Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.
22.7.2017	Pedaggi autotrasportatori	Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande: <ul style="list-style-type: none">per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2016;al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it. A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 21.8.2017 e fino alle ore 19.00 del 6.10.2017.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
24.7.2017	Presentazione diretta modelli 730/2017	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2017 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• avvalendosi della dichiarazione precompilata;• unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. <p>Il modello 730/2017 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• in forma congiunta;• in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
24.7.2017	Adempimenti modelli 730/2017	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti che entro il 7.7.2017 hanno inviato almeno l'80% dei modelli 730/2017 devono completare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2017 e delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);• la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2017 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
25.7.2017	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di giugno 2017;• ovvero al trimestre aprile-giugno 2017. <p>I soggetti che, nel mese di giugno 2017, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono presentare i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2017, appositamente contrassegnati;• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi. <p>L'art. 13 co. 4-ter del DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. "milleproroghe"), conv. L. 27.2.2017 n. 19, ha prorogato, fino al 31.12.2017, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, che erano invece stati aboliti, a decorrere dagli elenchi relativi al 2017, dall'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.7.2017	Versamenti per la "rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti che hanno presentato all'Agente della Riscossione competente, entro il 21.4.2017, la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione"), devono effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• del totale o della prima rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione;• salvo diversa scadenza stabilita dall'Agente stesso.
31.7.2017	<i>Voluntary disclosure estera</i>	<p>Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate devono presentare la domanda di collaborazione volontaria internazionale (c.d. "<i>voluntary disclosure estera</i>"), se non presentata in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none">• per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale, commesse fino al 30.9.2016;• esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato. <p>La trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza e della relativa documentazione a supporto deve essere effettuata entro il 30.9.2017.</p> <p>Entro il 30.9.2017 è inoltre possibile integrare l'istanza già presentata.</p>
31.7.2017	<i>Voluntary disclosure interna</i>	<p>I contribuenti devono presentare la domanda di collaborazione volontaria nazionale (c.d. "<i>voluntary disclosure interna</i>"), se non presentata in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none">• per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30.9.2016, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;• esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato. <p>La trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza e della relativa documentazione a supporto deve essere effettuata entro il 30.9.2017.</p> <p>Entro il 30.9.2017 è inoltre possibile integrare l'istanza già presentata.</p>
31.7.2017	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2017", relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti: <ul style="list-style-type: none">• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;• le provvigioni;• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
31.7.2017	Presentazione modelli 770/2017	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none">• il modello 770/2017, che non è più distinto tra modello Semplificato ed Ordinario;• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. Il modello 770/2017 può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio: <ul style="list-style-type: none">• i quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;• separatamente dai quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In un altro flusso, oltre al frontespizio, dovranno essere inviati tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale, con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.
31.7.2017	Regolarizzazione modelli 770/2016	I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso: <ul style="list-style-type: none">• l'infedele presentazione dei modelli 770/2016, relativi al 2015; le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2016; <ul style="list-style-type: none">• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2016. La regolarizzazione si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none">• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;• la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: <ul style="list-style-type: none">• nell'anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
31.7.2017	Trasmissione telematica modelli 730-1	Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, incaricati dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1): <ul style="list-style-type: none">• relative ai modelli 730/2017;• ricevute dai sostituti d'imposta entro il 7.7.2017.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.7.2017	Versamento saldo IVA 2016	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2016, risultante dal modello IVA 2017, se non effettuato entro il 16.3.2017 o il 30.6.2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017 (fino al 30.6.2017) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2017 - 31.7.2017. Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2017	Versamenti imposte da modello REDDITI 2017 SC	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2017	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none">• del saldo IRAP per l'anno 2016;• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2017. Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2017	Versamento IVA da studi di settore	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none">• dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore;• dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).
31.7.2017	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.7.2017	Versamenti imposte da modello REDDITI 2017 PF	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2017 PF devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none">• del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;• del saldo per l'anno 2016 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2017 dell'addizionale comunale;• del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";• del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;• del saldo per l'anno 2016 del contributo di solidarietà del 3%;• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2017	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI 2017 PF	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none">• saldo dei contributi per l'anno 2016;• primo acconto dei contributi per l'anno 2017. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2017	Versamenti imposte da modello REDDITI 2017 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2017	Versamenti imposte da modello REDDITI 2017 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2017	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none">• del saldo IRAP per l'anno 2016;• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2017. Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2017	Versamento IVA da studi di settore	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none">• dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore;• dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).
31.7.2017	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2017	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31.7.2017 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none">• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");• unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
31.7.2017	Versamento rate da modelli REDDITI 2017	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2017, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31.7.2017	Versamento rate da modelli REDDITI 2017	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2017, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.
31.7.2017	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none">• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2017. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.7.2017	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: <ul style="list-style-type: none">• relativo al trimestre aprile-giugno 2017;• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040. Il credito IVA trimestrale può essere: <ul style="list-style-type: none">• chiesto a rimborso;• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 annui è diventato obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile. La presentazione del modello deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2017	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none">• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;• con riferimento al trimestre aprile-giugno 2017. Il credito d'imposta può essere: <ul style="list-style-type: none">• chiesto a rimborso;• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.7.2017	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2016 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento: <ul style="list-style-type: none">• eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;• di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Studio Gorini s.t.p. a r.l.

Informativa mensile n. 7/2017 – pag. 22